



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art.12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTA la legge n. 253 del 7 agosto 1990;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.8.89, recante
"Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere";

VISTA la delibera di questo Comitato Istituzionale in data 2 marzo 1990;

VISTO il Verbale del Comitato Tecnico in data 8.5.1991 con il quale si esprime parere
favorevole alla adozione del testo di Regolamento di funzionamento presentato dal Segretario
Generale;

VISTA la decisione del Comitato Istituzionale adottata nella seduta del 9.5.91;

D E L I B E R A

E' approvato il Regolamento di Funzionamento del Comitato Tecnico nel testo allegato
alla presente delibera.

Roma, lì 10 Maggio 1991

IL PRESIDENTE



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO

ARTICOLO 1

(Attribuzioni del Comitato Tecnico)

1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale e svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comitato Tecnico esprime altresì pareri, elabora proposte e si pronuncia su ogni questione che il Comitato Istituzionale ed il Segretario Generale ritengono di sottoporre al suo esame.

ARTICOLO 2

(Presidenza e Vice - Presidenza)

1. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario Generale. Le funzioni di Vice - Presidente possono essere attribuite dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, ed uno dei componenti dello stesso Comitato Tecnico.

ARTICOLO 3

(Sottocomitati)

1. Nell'ambito del Comitato possono essere istituiti Sottocomitati per argomenti di volta in volta determinati, nominandone i rispettivi Coordinatori.
2. I Sottocomitati hanno, di norma, funzioni di studio tuttavia, il Comitato, per motivati casi eccezionali, può delegare i propri poteri per argomenti determinati di volta in volta e con la specificazione dei relativi criteri direttivi.
3. Il Presidente può affidare a due o più Sottocomitati, in seduta congiunta, l'esame di specifiche problematiche e disporre visite istruttorie.

ARTICOLO 4

(Composizione dei- Sottocomitati)

1. Nei Sottocomitati è assicurata, in linea generale, la equilibrata ripartizione tra le diverse competenze tecnico scientifiche.
2. Per le riunioni dei Sottocomitati, ai componenti spetta lo stesso gettone relativo alle riunioni del Comitato e la stessa indennità di missione. Il Segretario del Comitato ha diritto allo stesso trattamento.

ARTICOLO 5

(Utilizzazione dei Servizi Tecnico nazionali)

1. Il Comitato può avvalersi dell'attività dei Servizi Tecnici nazionali e convocare singoli esperti di tali Servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, mediante richiesta del Segretario Generale diretta all'Organo competente a norma del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.
2. Possono, inoltre, essere di volta in volta invitati alle riunioni del Comitato e dei Sottocomitati singoli esperti negli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 6

(Calendario delle riunioni)

1. All'inizio di ciascun anno, il Presidente decide il calendario generale e, in via di massima, prefissa le date delle riunioni nel numero di almeno 10 (dieci) all'anno dandone conferma almeno dieci giorni prima.
2. Spetta ai Coordinatori dei Sottocomitati fissare il calendario ordinario dei Sottocomitati stessi.
3. Per motivi particolari o d'urgenza, su disposizione del Presidente, la Segreteria indice riunioni straordinarie del Comitato, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, inoltrato con ogni mezzo utile.
4. In casi di motivata urgenza, il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno sei componenti il Comitato, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

5. Ciascun componente il Comitato può chiedere che uno specifico argomento venga inserito all'ordine del giorno della riunione successiva. La richiesta è accolta se è approvata a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 7

(Convocazione dei Sottocomitati e redazione dell'ordine del giorno)

1. Alla convocazione dei Sottocomitati ed alla redazione dell'ordine del giorno delle relative riunioni provvedono i rispettivi Coordinatori, dandone comunicazione al Presidente.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 8

(Modalità di svolgimento dei lavori)

1. Il presidente assegna i lavori alla trattazione del Comitato, ovvero ai Sottocomitati per lo svolgimento dell'istruttoria, informandone il Comitato; convoca, inoltre, il Comitato e formula l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per ciascuna questione posta all'ordine del giorno, il Presidente designa un relatore o una commissione relatrice che provvede allo svolgimento della relativa istruttoria ed alla elaborazione di proposte di definizione.
3. Per le questioni delegate, ovvero affidate per l'istruttoria ad un Sottocomitato, il Coordinatore del sottocomitato incaricato provvede alla convocazione dello stesso, formula l'ordine del giorno e designa il relatore al quale affidare l'istruttoria.
4. Il relatore oppure uno o più componenti delegati, per le Commissioni relatrici, riferiscono durante la seduta in cui la materia è all'ordine del giorno, e formulano le proprie proposte. Sulle risultanze dell'istruttoria e sulle proposte formulate dai relatori si instaura l'eventuale dibattito a conclusione del quale il Presidente pone la questione in decisione.

ARTICOLO 9

(Adozione delle deliberazioni)

1. Il Comitato ed i Sottocomitati deliberano a maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente che si pronuncia per ultimo.

2. In ogni verbale viene specificato se la pronuncia è stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

ARTICOLO 10

(Numero legale)

1. Le sedute del Comitato e dei Sottocomitati in sede deliberante sono valide se tenute con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

2. Qualora un componente risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato, ne verrà richiesta la sostituzione all'Amministrazione che ne ha effettuato la designazione.

ARTICOLO 11

(Indelegabilità)

1. I componenti del Comitato e dei Sottocomitati non possono farsi rappresentare nelle sedute.

2. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Comitato di farsi sostituire dal Vice - Presidente.

ARTICOLO 12

(Sostituzione dei componenti)

1. I componenti nominati dalle Amministrazioni restano in carica fino a che non sia stato adottato il finale atto di sostituzione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina coloro che sono stati designati in sostituzione possono assistere ai lavori del Comitato in qualità di uditori.

ARTICOLO 13

(Segreteria)

1. Il Presidente, sentito il Comitato, nomina il Segretario del Comitato e l'Ufficio di Segreteria.

2. La Segreteria assiste il Presidente del Comitato e, nel corso delle riunioni, fornisce tramite i propri funzionari i chiarimenti che le vengono eventualmente richiesti. Provvede, inoltre, alle esigenze funzionali del Comitato e dei Sottocomitati.

3. Il Segretario del Comitato cura la redazione dei verbali, la loro tenuta e diffusione, coordina l'attività operativa dell'Ufficio di Segreteria. Collabora con il Presidente del Comitato e con i coordinatori dei Sottocomitati per ogni necessità organizzativa ed operativa.

ARTICOLO 14

(Verbali delle sedute)

1. Delle sedute del Comitato e dei sottocomitati è redatto un verbale in forma sintetica. La relativa approvazione avviene nella seduta successiva. A tale fine la segreteria provvede a mettere a disposizione dei componenti del Comitato, all'inizio di ciascuna seduta, il verbale della seduta precedente che si intenderà approvato se, al termine della riunione, non saranno state mosse osservazioni.

Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso la Segreteria del Comitato. Ogni verbale è reso esecutivo con le firme del Presidente e del Segretario.

2. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature elettroniche di registrazione.

ARTICOLO 15

(Sede)

1. Il Comitato ha sede presso la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino ove dispone di propri locali, idonei alla sua attività, ed altresì dell'autonoma dotazione dei mezzi e degli strumenti necessari al suo funzionamento.



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Delibera n. 49

27 Giugno 1995

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTA la legge n. 253 del 7 agosto 1990;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989,
recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere";

VISTA la delibera di questo Comitato Istituzionale in data 10 maggio 1991 con la quale
si approva il Regolamento di funzionamento Comitato Tecnico;

CONSIDERATO l'opportunità di rendere il Comitato Tecnico, quale organo redigente il Piano
di Bacino, più rispondente alle esigenze funzionali connesse;

DELIBERA

E' approvato il seguente articolo in sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento di
funzionamento del Comitato Tecnico:

"Le sedute del Comitato sono valide se tenute con la partecipazione di almeno un terzo
dei componenti.

Il Segretario Generale
(Mario Goretti)

IL PRESIDENTE
Ministro dei LL.PP. e dell'Ambiente
(Paolo Baratta)